

Raccomandata A/R

Egr. Sen.<sup>re</sup>  
Franco Mugnai  
Via della Pace, 283  
58100 - Grosseto

Oggetto : Vertenza FALZEA BRUNO / BIEMME Costruzioni S.n.C. / Comune di Grosseto.  
Illegittimità commesse dall'Amministrazione Comunale di Grosseto.

Sono Bruno Falzea, residente in Grosseto via Mozart n° 23, vivo in questa città dall'aprile del 1988, in quanto presto servizio con la qualifica di capo tecnico presso l'Ufficio Provinciale di Grosseto.

Mi rivolgo a Lei in qualità di uomo politico del Centro-Destra più autorevole nel Comprensorio Maremmano, nonché di ex Consigliere Comunale e di Presidente Provinciale di A.N., per perorare la mia causa e chiederLe di intervenire per tutelare i miei diritti.

Il 25/10/1991 stipulavo atto preliminare di compravendita per l'acquisto di un alloggio che doveva essere realizzato dall'impresa Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi & Milani nel lotto n° 9 in zona P.E.E.P., località "Fosso dei Molini" di Grosseto.

Detto alloggio faceva parte di un programma straordinario di Edilizia Agevolata Convenzionata e, per la sua realizzazione, con note del C.E.R. - Comitato per l'Edilizia Residenziale - del 03/11/89, venivano concesse all'impresa Biemme Costruzioni, in attuazione della legge 11/03/88 n° 67, promesse di finanziamento con contributi per la costruzione di n° 16 alloggi.

La Biemme Costruzioni, quale beneficiaria di un finanziamento da parte dello Stato, presentava al Sindaco di Grosseto istanza per la CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI NEL P.E.E.P..

L'istanza anzidetta veniva accolta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 35 della L. 22 ottobre 1971 n° 865, con la deliberazione della Giunta Municipale n° 94 del 9 gennaio 1990.

L'area oggetto della concessione suddetta aveva destinazione residenziale nell'ambito del P.E.E.P. ed in particolare su detta area dovevano essere realizzati n° 16 alloggi aventi caratteristiche costruttive e tipologiche indicate nel Piano di Zona.

Per la realizzazione dell'intervento sopra indicato, la Biemme si assumeva i relativi impegni, con le prescrizioni, modalità e criteri dettati dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971 n° 865, dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.E.P. e dal Regolamento di concessione delle aree incluse nel P.E.E.P..

Pertanto la Biemme stipulava in data 06/09/91 una Convenzione con il Comune di Grosseto che concedeva, in forza della stessa, ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971 n° 865, all'impresa Biemme il Diritto di Superficie delle Aree Residenziali sulle quali potevano essere realizzati edifici per una cubatura complessiva di mc. 4.640, oltre eventuali volumetrie aggiuntive nel rispetto delle N.T.A. - Norme Tecniche di Attuazione.

Per la realizzazione di detto edificio l'impresa Biemme, come da sua consuetudine, commetteva vari e gravi illegittimità, alcune delle quali (con il compiacimento, il sostegno e la complicità dell'allora Amministrazione Comunale di Centro-Sinistra e di Funzionari Comunali ad essa legati per motivi ideologici od altro) riporto qui di seguito:

- l'Impresa Biemme redigeva un computo metrico-estimativo riportante opere con costi artefatti o non realizzate, la formula relativa alla percentuale di incidenza delle fondazioni errata e determinante una quota pari a 15,16%, che le Norme invece ammettevano potesse variare da un minimo del 4.50% ad un massimo del 14%; tutto ciò, sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune in data 19/06/91, risultava congruo, comportando di conseguenza una grande alterazione nel calcolo del Prezzo medio di prima cessione che si sarebbe dovuto stabilire all'art. 9 della Convenzione;
- Il progettista dell'Impresa, ing. Antonio Ludovico, redigeva in falso modo la tav. 10 del progetto relativa agli schemi planivolumetrici, includendo, sia nei disegni, che nei calcoli, alcune aree

esterne al lotto n° 9 assegnato all'Impresa, spacciandole come spazi di manovra. Tale elaborato, sottoposto all'esame della C.E.C.-Commissione Edilizia Comunale, veniva approvato (probabilmente anche perché il rag. Francesco Milani, legale rappresentante della Biemme, per diversi anni è stato componente della Commissione Edilizia);

- La Biemme nell'arco degli anni 1991/92 stipulava 16 contratti preliminari di compravendita, chiedendo a tutti i promissari acquirenti acconti in corso d'opera corrispondenti complessivamente all'intero importo pattuito per la compravendita dell'alloggio (pretendendo addirittura anche il pagamento anticipato della somma relativa alla quota di mutuo, mentre la Biemme nascondeva agli ignari promissari acquirenti la riscossione delle erogazioni in conto mutuo da parte dell'Istituto Mutuante, praticamente ricevendo così la duplicazione della somma relativa al mutuo), però senza provvedere per alcuno a contrarre fideiussioni bancarie o assicurative corrispondenti all'importo ed a garanzia delle somme versate a titolo di acconto e/o di caparra dai promissari acquirenti per eventuali insolvenze dell'Impresa, come invece dettato dall'art. 8 della Convenzione. Lo stesso articolo recita inoltre che copia delle fideiussioni doveva essere inviata al Comune per valutarne la congruità e la corrispondenza alla Convenzione.

Pertanto il Comune avrebbe dovuto sorvegliare sull'adempimento di quest'obbligo gravante sull'Impresa, in quanto era inimmaginabile che questa potesse realizzare il fabbricato impegnando solo capitale proprio. Comunque il Comune, pur avvisato di questa inottemperanza dell'Impresa con mia lettera del 12/12/94 ed altre successive, non ha provveduto a fare rispettare questa clausola né ad applicare le sanzioni previste dalla Convenzione all'art. 12. Anzi sono convinto che l'impresa non abbia provveduto a contrarre le fideiussioni ed abbia perseverato nella propria condotta illecita in quanto confidava nella complicità dell'Amministrazione Comunale di Centro-Sinistra (alla quale mi risulta fosse legata).

- Il Comune di Grosseto con Rapporto/Informativa del 27/04/95 riconosceva la restituzione di £. 22.985.602 per un errore nel computo di mc. 612,59 in eccedenza relativi ai depositi occasionali. Per prima cosa faccio presente che la restituzione di tale somma sarebbe stata legittima se l'Impresa avesse mantenuto la destinazione originaria dei volumi tecnici previsti dal progetto (stenditoi e serbatoi idrici). L'Impresa invece, senza alcuna regolare autorizzazione, aveva predisposto sin dal momento della stipula degli atti preliminari di compravendita, il cambio di destinazione da locali tecnici di pertinenza condominiale a locali abitativi ad uso esclusivo degli 8 proprietari degli alloggi posti al 2° piano, contrariamente a quanto dettato dalle Norme Tecniche per la realizzazione degli Interventi di Edilizia Agevolata Convenzionata (che prevalgono sui Regolamenti Edilizi e sulle Norme di attuazione degli Strumenti Urbanistici Vigenti) ed in contrasto, sia con quanto riportato nel Q.T.E. – Quadro Tecnico Economico, (nel quale questi depositi occasionali sono legittimamente assegnati in quota parte a tutti i 16 proprietari degli alloggi) e sia con quanto riportato nel Calcolo della Superficie Virtuale dell'Edificio redatto dall'ing. A. Ludovico, che considera giustamente questi depositi occasionali (soffitte) di pertinenza a tutti i 16 alloggi. Pertanto tale somma non poteva essere riconosciuta in restituzione, ma ciò avveniva con raggiro da parte dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, la quale però, nonostante il sopralluogo per accertare la conformità al progetto e le varie comunicazioni da parte e per conto mio, non prendeva alcun provvedimento, anzi approvava un progetto in sanatoria, presentato l'08/06/98 contravvenendo soprattutto alle stesse Norme. Tutto ciò avveniva a discapito della stessa Amministrazione Comunale, ma in particolare a discapito di tutti i proprietari degli alloggi posti al 1° piano (compreso il mio), ai quali veniva illecitamente sottratta la proprietà della quota parte di questi locali e per di più senza beneficiare di quanto spettante singolarmente della somma restituita all'Impresa di  $£. 22.985.602 : 8 = £. 2.873.200$ .

Come seconda cosa evidenzio che nel Rapporto/Informativa non veniva corretto il prezzo di cessione degli alloggi che in seguito a questa decurtazione di mc. 612,59 si sarebbe dovuto rideterminare in £./mq. 1.055.357.

- L'ing. Ludovico, come ho già detto, redigeva il Calcolo della Superficie Virtuale dell'Edificio ed in esso riportava e calcolava erroneamente la formula relativa alla determinazione della Superficie Complessiva:  $S.c. = S.u. + 60\% (S.n.r. + S.p.)$ .  
Questa formula riguarda gli interventi di Edilizia Agevolata Convenzionata di cui alla L.R. n° 28/91, invece l'intervento realizzato dalla Biemme era regolamentato dalle precedenti Norme Tecniche di cui alla L.R. n° 48/88 che consideravano la seguente formula  $S.c. = S.u. + 60\% S.n.r.$ . Infatti, la Convenzione stipulata dalla Biemme con il Comune agli artt. 2 e 3 fa riferimento a quest'ultima Legge ed all'art. 9 considera quest'ultima formula per il calcolo della S.c.. Il Comune si è reso complice anche accettando questo documento che risultava depositato nel fascicolo della Pratica Edilizia n° 1430/90 di che trattasi;
- Il 10/10/1995 il Comune di Grosseto rilasciava alla Biemme certificato che riportava per l'alloggio del sottoscritto una Superficie complessiva di mq. 116,81, che si asseriva fosse valevole ai fini del finanziamento pubblico ed una Superficie convenzionale di mq. 130,19, che si asseriva fosse valevole ai fini della cessione dell'alloggio. Inoltre certificava che il prezzo era di £./mq. 1.067.490. In questo certificato risulta evidente la complicità dell'Amministrazione Comunale a sostegno della Biemme, in quanto il Comune attesta l'esistenza di due superfici, una complessiva e l'altra convenzionale per sostenere quella artificiosamente determinata dalla Biemme nel suo estratto conto presentato allo scrivente il 20 luglio 1995 mediante il quale, rispetto al prezzo complessivo di £. 122.000.000 (comprensivo di £. 60.000.000 di mutuo) convenuto e accettato nell'atto preliminare, pretendeva un prezzo finale di £. 147.835.952. La Superficie Convenzionale considerata dalla Biemme e certificata dal Comune, distinta dalla Superficie Complessiva, non è prevista da nessuna Normativa (nazionale o regionale), né tanto meno dalla Convenzione. Tale Superficie Convenzionale è stata inventata allo scopo di alterare il prezzo complessivo (o finale) dell'alloggio, in particolare nei confronti del Falzea. La mala fede adoperata nel rilascio del certificato, si riscontra nel fatto che lo stesso non riporta la formula relativa alla Superficie Complessiva, mentre viene riportata la formula della Superficie Convenzionale, che in realtà è identica a quella della Superficie Complessiva. Rispetto alla formula, però, il suo sviluppo è difforme, infatti la formula letterale corretta è  $S.c = S.u. + 60\% S.n.r.$  ed il suo conforme sviluppo numerico è  $S.c. = 76,41 + 60\% (56,69 + 17,85)$ , ove 17,85 rappresenta la superficie relativa all'autorimessa, il valore di 56,69 è determinato dalla somma dei due addendi 18,27 + 38,42 dei quali quest'ultimo è viziato perché include la quota parte del porticato soggetto a servitù di uso pubblico (quindi non computabile) e la quota parte delle soffitte dalle quali il sottoscritto è stato illegittimamente escluso. Secondo il seguente sviluppo numerico riportato nel certificato  $S.c. = 76,41 + 60\% (18,27 + 38,42 + 32,94) = mq. 130,19$ , la formula letterale conforme è  $S.c. = S.u. + 60\% (S.n.r. + S.p.)$ , che, come già detto in precedenza, non può essere applicata, anche perché riguarda la L.R. n° 28/91. Per quanto concerne il prezzo applicabile di £./mq. 1.067.490, ribadisco che lo stesso, in base al Rapporto/Informativa del 27/04/95, che menzionava un errore nel calcolo di mc. 612,59 computati in eccedenza, di conseguenza si sarebbe dovuto rideterminare in £./mq. 1.055.357. Inoltre, citando soltanto uno degli aspetti contrastanti con quanto rappresentato dallo stesso Comune in data 09/10/95, evidenzio che ivi dichiarava che il Prezzo Medio Base (P.M.B.) era stabilito dalla Convenzione a metro quadro di Superficie Complessiva, invece il giorno 10/10/95 (a distanza di un solo giorno), certificava che lo stesso P.M.B. andava moltiplicato per la Superficie Convenzionale.
- In data 30/03/1996 (oltre due anni dalla data di dichiarazione di lavori ultimati, 15/12/1993), il direttore dei lavori ing. Ludovico presentava al Comune la dichiarazione di conformità al progetto approvato. Questa dichiarazione risultava, nella consistenza della costruzione, incompleta perché non riportava al 3° piano la realizzazione dei depositi occasionali (o volumi tecnici, o serbatoi idrici e stenditoi coperti, o soffitte) e falsa, sia perché non indicava la realizzazione abusiva al piano terra di n° 4 locali destinati per l'installazione delle autoclavi e sia perché faceva intendere che gli alloggi posti al primo ed al secondo piano avessero le stesse pertinenze condominiali (invece in realtà le 8 soffitte erano state vendute ed assegnate in

proprietà soltanto a coloro che avevano acquistato l'alloggio posto al secondo piano). Il Comune però in merito non rilevava alcun illecito.

- Seguivano varie istanze da parte mia e del mio legale, a ricominciare dal 20/06/1996 indirizzate agli uffici competenti del Comune di Grosseto con le quali fornivamo notizie e chiarimenti in merito alle tante illiceità commesse dall'Impresa Biemme e chiedevamo nel contempo agli Amministratori e Funzionari Comunali di verificare e riscontrare, anche mediante sopralluogo, quanto lamentato affinché si rettificassero le certificazioni errate rilasciate alla Biemme. Il Comune di Grosseto continuava a sostenere l'Impresa ed evitava di rispondere in maniera esaustiva cercando di prendere tempo o inventandosi dei pretesti assurdi.
- Il 27/04/1997 si votava per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Finalmente la "vecchia" Amministrazione Comunale di Centro-Sinistra subiva una sonora sconfitta e doveva lasciare il passo a quella di Centro-Destra. Ero certo che a questo punto si ponesse termine a tutte le illiceità commesse sia dall'Impresa e sia dal Comune, ma presto la nomina ad assessore all'urbanistica dell'ing. Ludovico mi fece ricredere.
- In seguito all'ennesima nostra istanza del 07/05/1998 inviata a vari uffici del Comune di Grosseto con la quale presentavamo richiesta ultimativa elementi informativi e, tra l'altro, fornivamo perizia giurata di parte richiestaci pretestuosamente dal Comune di Grosseto, lo stesso Ente ci rispondeva con raccomandata a.r. del 05/06/1998 asserendo che la nostra richiesta era irricevibile. Apprendevamo così che la "nuova" Giunta Municipale in data 31/07/97 e decreto dir. 01/10/97 n° 1030 aveva deciso di rivolgersi ad un legale esterno per ottenere un parere sulla questione.
- Ero costretto di conseguenza a presentare ricorso al T.A.R. Toscana in data 18/09/98, iscritto al ruolo n° 2824/98, assegnato alla 3<sup>a</sup> Sezione.
- In occasione dell'udienza del 24/01/2000 uno dei C.T.U. del Tribunale di Grosseto si dimetteva, dopo due anni di operazioni peritali. La stessa decisione veniva presa dall'altro C.T.U. il giorno 26/01/2000. Tutto questo accadeva soprattutto perché le C.T.U. erano fortemente condizionate dai vari pareri e certificati rilasciati dalle due Amministrazioni Comunali che si erano avvicendate, esprimendosi però sempre a favore dell'Impresa. In una seduta del 12/06/2000 convocata dai nuovi C.T.U. venivamo a conoscenza che il Comune di Grosseto, sempre per soddisfare tutte le richieste della Biemme, addirittura il 24/01/2000 (lo stesso giorno in cui si era dimesso il primo C.T.U.) prot. N° 6319, rilasciava nuova attestazione con la quale il Prezzo di prima cessione risultava congruo in £./mq. 1.135.540. Così facendo, il Comune di Grosseto si piegava al volere della Biemme per uniformarsi completamente all'estratto conto redatto da quest'ultima, con il quale, ribadisco, pretende dal sottoscritto il prezzo di £. 147.835.950.
- Ma la Biemme ancora non si considerava soddisfatta, infatti incomodava un altro libero professionista nella persona dell'arch. Vittorio Betti (dopo aver richiesto la collaborazione di due geometri, un ingegnere e due architetti) e si faceva redigere una nuova perizia giurata di parte in data 25/01/2000, con la quale "attesta" che il prezzo massimo di cessione dell'alloggio del Falzea, in riferimento alle sue caratteristiche posizionali, risulta di £. 154.169.566. Il Comune di Grosseto, anche in questo caso prendeva subito in considerazione questa nuova perizia ed in data 08/02/2000 rilasciava alla Biemme l'ennesima attestazione, con la quale il prezzo massimo di cessione del mio alloggio di £. 154.169.566 risultava congruo. Da tale prezzo scaturisce che il Prezzo di prima cessione risulta di £./mq. 1.184.189 e ciò a distanza di soli 15 giorni dalla precedente attestazione che considerava congruo il Prezzo di £./mq. 1.135.540. Ecco quindi che l'Impresa, alla memoria depositata fuori udienza al Tribunale di Grosseto in data 01/06/2000, allegava il suo estratto conto modificato (riservandosi di apportare ulteriore aggiornamento) con il quale pretendeva dal sottoscritto per l'acquisto dell'alloggio un totale generale (comprensivo di costi aggiuntivi fittizi o non dovuti, tranne che per una somma di £. 1.200.030) di £. 188.162.955, ponendo l'accettazione di questo importo come condizione per la stipula del contratto di compravendita.

- A seguito di queste nuove attestazioni, sono stato obbligato a presentare un secondo ricorso al T.A.R. Toscana iscritto al R.G. n° 2555/00 ed assegnato alla 2^ Sezione.
- Il 09/04/01 ed il 15/10/01 il G.O.A. del Tribunale di Grosseto, presso il quale è ancora pendente la vertenza Falzea contro Biemme, emetteva due ordinanze al Comune di Grosseto di fornire attestazione riguardante la Superficie Complessiva e/o Convenzionale, il prezzo unitario di cessione, il prezzo medio base, il prezzo complessivo di tutti e sedici gli alloggi che costituiscono il fabbricato di via Mozart nn. Civici 17 e 23, ivi compreso quello dell'attore Falzea Bruno. Il Comune, obbligato da queste due ordinanze rilasciava in due tempi diversi le attestazioni richieste con il riconoscimento solo in parte dei valori reali applicabili per determinare il Prezzo di cessione dell'alloggio, e cioè: Superficie Complessiva = 116,81 mq. e Prezzo Medio Base = £./mq. 1.067.490, il cui prodotto risulta pari a £. 124.693.510. In merito a questi valori faccio presente che i miei C.T.P. avevano determinato rispettivamente: Superficie Complessiva = 99,43 mq., Prezzo Medio Base = £./mq. 968.910, e Prezzo di cessione di £. 96.338.721; mentre il C.T. incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, arch. Giancarlo Tesei, nella sua Relazione Tecnica depositata in data 22/07/97 stabiliva i seguenti valori: Superficie Complessiva = 105,47 mq., Prezzo Medio Base = £./mq. 1.112.600, e Prezzo finale di cessione dell'alloggio di £. 117.346.980. Nella seconda attestazione del 20/12/01, in modo particolare veniva riportato che << La pratica è impostata sulla base del Q.T.E. .... >>, ma, relativamente a questo Q.T.E. redatto dall'ing. Ludovico, io ed i miei Consulenti Tecnici e Legali, abbiamo sempre evidenziato che non è conforme allo stato di fatto e di diritto del fabbricato ed inoltre che in esso è stata applicata la formula errata relativa alla Superficie Complessiva, in quanto riguardante la Legge Regionale n° 28/91, invece di applicare la formula corretta riguardante la L.R. n° 48/88.
- Dopo l'ultima attestazione del Comune del 20/12/01, il mio legale presentava istanza al sig. G.O.A. in data 25/01/02 con la quale, tra l'altro, chiedeva l'anticipazione della data dell'udienza fissata per il giorno 06/05/02 per un tentativo di conciliazione sulla base del prezzo stabilito sul Q.T.E. di £. 124.693.510 (oltre I.V.A.), con il riconoscimento delle spese vive documentabili, sostenute da me ed ammontanti a £. 40.000.000 circa. Il sig. G.O.A. anticipava l'udienza al 25/02/02.
- Il 20/02/02 mi recavo, in compagnia del mio Consulente Tecnico, presso l'Ufficio Casa Edilizia Pubblica per parlare con la dott. Cinzia Ginanneschi ed avere notizie in merito ad una istanza presentata in data 10/10/01 dall'avv. della Biemme allo stesso Ufficio del Comune. Dalla Funzionaria Responsabile Amministrativa del Comune, venivamo a sapere che la Biemme aveva presentato altra istanza in seguito alla quale il Comune stava predisponendo "nuova" attestazione che sarebbe stata depositata al Tribunale nei prossimi giorni. Questa notizia ci risultava alquanto inverosimile tanto da sentire la necessità l'indomani, di chiedere telefonicamente conferma all'altro Funzionario Responsabile Tecnico geom. Franco Fantoni, il quale mi confermava il tutto. La stessa mattina portavo a conoscenza di queste "strane" notizie il mio legale il quale nel pomeriggio del giorno 21 contattava telefonicamente l'avv. U. Gulina (che nell'ambito del Comune, secondo quanto riferitomi dai Funzionari ed ammesso dallo stesso avvocato, impartisce le direttive da adottare per il rilascio delle varie attestazioni e nel contempo riveste il ruolo di difensore del Comune relativamente ai due ricorsi presentati al T.A.R. dai miei legali), dal quale riceveva conferma sulle notizie che avevo già appreso dalla dott. Ginanneschi e dal geom. Fantoni. Inoltre gli veniva detto che si rendevano disponibili per giorno 28/02/02 all'incontro congiunto che avevano pretestuosamente richiesto il giorno 08/10/02, ed al quale mi ero reso non solo ben favorevole, ma avevo dovuto sollecitarlo più volte senza mai addivenire ad alcuna definizione. Durante la stessa circostanza l'avv. Gulina s'impegnava con il mio legale, avv. Andrea De Cesaris, a depositare al Tribunale la predisposta attestazione dopo l'incontro fissato per il giorno 28/02/02.
- Il 23/02/02 mi recavo al Tribunale per consultare il fascicolo della causa nel quale, contrariamente a quanto aveva promesso l'avv. Gulina, trovavo l'ennesima attestazione del

Comune, depositata il giorno 22/02/02. Finora il Comune ha rilasciato all'Impresa dietro sua richiesta o in seguito ad ordinanze del G.O.A., complessivamente 7 attestazioni tutte errate oltre che diverse ed in contraddizione tra di loro. Con il rilascio di quest'ultima attestazione praticamente l'Amministrazione Comunale di Centro-Destra si è messa al servizio della volontà della Biemme completando l'opera della precedente Amministrazione Comunale di Centro-Sinistra dalla quale ha ereditato le gravi illegittimità, perseverando sulle stesse ed addirittura peggiorandole!

- Nel verbale dell'udienza del giorno 25/02/02, il mio legale ha, tra l'altro, chiesto al G.O.A. di rimettere gli atti alla Procura della Repubblica per i reati ravvisabili nella fattispecie nei confronti dei Funzionari e Consulenti dell'Amministrazione Comunale.
- L'incontro fissato per il giorno 28/02/02, per indisponibilità del mio Legale e di uno dei miei Consulenti, è stato rinviato per il giorno 7 c.m., ma mi domando che senso abbia da parte di tutti i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale dimostrarsi disponibili a questo incontro dopo aver depositato l'ultima attestazione. E' stato fatto presente fino alla nausea sia con istanze, sia con perizie e sia verbalmente come stanno i fatti. Ma coloro i quali doveva intendere, capire, intervenire, si sono dimostrati finora sordi e ciechi!

Da quanto finora esposto, si evince chiaramente che la precedente Amministrazione Comunale di Centro-Sinistra abbia agito in totale mala fede, servendosi della collaborazione di taluni Funzionari Comunali che, tuttora in servizio, unitamente a qualche Amministratore Comunale attuale, hanno perseverato nell'emissione di atti falsi d'ufficio, abuso di potere ed altro, arrecando grave danno, in modo particolare al Falzea (ed anche ad altre 47 famiglie che hanno acquistato alloggi, chi nello stesso fabbricato e chi in altri due fabbricati realizzati dalla stessa Impresa nella medesima Zona P.E.E.P. che, o perché ignari, o perché accomodanti o perché sfiduciati da questa Odissea del Falzea, pur essendosi rivolti a più legali, tra i quali l'avv. Tavarelli e l'avv. Rechichi, alla fine stanno cedendo alle illegittime pretese dell'Impresa Biemme).

Il giorno 13/03/01 è stata fissata l'udienza di discussione del secondo Ricorso presentato al T.A.R. Toscana, per cui mi rivolgo a Lei, anche in qualità di legale, affinché voglia intervenire in merito a tutta questa amara e squallida vicenda per indirizzare l'azione di questa Amministrazione Comunale verso comportamenti legittimi, corretti, trasparenti ed imparziali, anche in conformità alla Sua candidatura del 13 maggio 2001 che manifestava: << La volontà di affrontare e risolvere, nel contesto delle grandi scelte nazionali, i più specifici problemi della Maremma .... ed essere prima di tutto un parlamentare del territorio, per il territorio e non una delle tante meteore elettorali espresse dal Centro-Sinistra in questa terra>>.

Le scrivo questa lettera, che avevo maturato prima ancora di venire a conoscenza che l'Impresa annovera anche Lei fra i suoi legali (oltre a quelli a me già noti, come l'avv. Nicosia, l'avv. Martini, l'avv. Guidoni, al quale è subentrata l'avv.ssa A. Casini); ora, a maggior ragione, anche nell'interesse della Collettività, Le chiedo di intervenire celermente presso l'Amministrazione Comunale affinché abbandoni questo comportamento ostile ed accanito nei miei confronti ed a totale servizio delle molteplici illegittimità commesse dalla Biemme. Qualora ci fossero motivi ostativi per un Suo intervento, Le chiedo la cortesia di indirizzare questa istanza al Politico più autorevole e competente della Regione Toscana.

Restando in attesa di un Suo cortese riscontro, disponibile a fornirLe qualsiasi altro elemento utile per chiarire meglio ogni aspetto della vicenda, descritta in maniera succinta, porgo distinti saluti.

Grosseto li 05/03/2002

geom. Bruno Falzea

